

Regolamento Garante della Comunicazione

Legge regionale 3 gennaio 2005 n.1

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Funzione del Garante della comunicazione

Articolo 3. Istituzione e nomina

Articolo 4. Forme e modalità di comunicazione

Articolo 5. Destinatari della comunicazione

Articolo 6. Rapporti sull'attività

Articolo 7. Risorse per l'esercizio della funzione

Articolo 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione, previsto dall'art. 19 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2. Funzione del Garante della comunicazione

1. Il Garante della comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza del Comune, disciplinati dagli articoli 15, 16 e 17 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i., che sono relativi a:

- lo strumento della pianificazione territoriale di competenza comunale (Piano Strutturale) o sue varianti;
- le varianti al Piano Regolatore Generale, per tutta la sua residua fase di vigenza, fino all'approvazione del Regolamento urbanistico;
- gli atti di governo del territorio di competenza comunale o loro varianti (Regolamento Urbanistico, piani complessi di intervento, piani e programmi di settore, accordi di programma ed altri atti della programmazione negoziata comunque denominati);

2. Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche perché le indicazioni per il governo del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale il Garante della comunicazione assicura:

- la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio di cui al primo comma, e promuove, nelle forme più idonee, tenuto conto di quanto disposto ai successivi articoli 4 e 5, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, riguardo al procedimento medesimo;
- la trasmissione tempestiva agli organi competenti dei contributi, delle osservazioni e dei pareri raccolti;

3. Esula dai compiti del Garante di cui al presente Regolamento la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.

Articolo 3. Istituzione e nomina

1. Il ruolo di Garante della comunicazione potrà essere svolto da un dipendente dell'Ente, comunque non responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione, o da soggetto esterno, dotato dei necessari requisiti. Il soggetto incaricato dovrà godere di adeguata autonomia operativa e gestionale.

2. La nomina sarà effettuata per ogni procedimento previsto al precedente art. 2, comma 1, con deliberazione della Giunta Comunale, contestualmente all'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 1/2005 o all'atto di formale conferimento dell'incarico di progettazione urbanistica, sia esso affidato all'interno o all'esterno dell'Ente. Nel conferire l'incarico la Giunta Comunale dovrà orientarsi – di norma – verso soggetti dotati di adeguata conoscenza dei procedimenti amministrativi e di specifica esperienza nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico.

Articolo 4. Forme e modalità di comunicazione

1. Il Garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:

- a. redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da:
 - inserire nel sito web del Comune;
 - trasmettere agli uffici del Comune che si occupano di informazione/comunicazione (U.R.P., Ufficio Stampa,...)
 - affiggere nelle bacheche delle principali sedi del Comune aperte al pubblico;
- b. assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione comunale, fornendo adeguato supporto informativo;
- c. svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione comunale, ritenuti particolarmente rilevanti.
- d. organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile agli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione comunale, su richiesta di soggetti interessati, con onere finanziario a carico di questi ultimi.

Articolo 5. Destinatari della comunicazione

1. I destinatari della comunicazione sono gli Enti, le associazioni ed i cittadini, per i quali deve essere favorita la partecipazione al procedimento.

Articolo 6. Rapporti sull'attività

1. Il Garante della comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimenti per l'adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta che trasmette al responsabile del procedimento per gli adempimenti previsti dalla legge.

Articolo 7. Risorse per l'esercizio della funzione

1. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della Comunicazione il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.